



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

VISTO il decreto-legge del 9 gennaio 2020, n. 1, recante “*Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca*”, convertito, con modificazioni, con legge del 5 marzo 2020, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021 con il quale la prof.ssa Maria Cristina Messa è stata nominata Ministro dell'università e della ricerca;

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*”, con particolare riguardo all'articolo 1, commi 870 - 873, concernenti l'istituzione e l'utilizzo del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (di seguito anche solo FIRST), nonché il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, con riguardo agli articoli 60 e 61;

VISTO il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante “*Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59*”, con specifico riguardo all'articolo 1, comma 3, che istituisce il Fondo integrativo speciale per la ricerca (di seguito anche solo FISR), allo scopo di finanziare specifici interventi di particolare rilevanza strategica;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante “*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*”, con specifico riguardo agli articoli 20 e 21;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e, in particolare, l'articolo 64, comma 2, in forza del quale: “2. L'articolo 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 è sostituito dal seguente: “Art. 21. (Comitato nazionale per la valutazione della ricerca) 1. Al fine di promuovere la qualità della ricerca e assicurare il buon funzionamento delle procedure di valutazione, è istituito il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca (CNVR). Il CNVR è composto da quindici studiosi, italiani o stranieri, di elevata qualificazione scientifica internazionale, appartenenti a una pluralità di aree disciplinari, nominati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, tra i quali tre componenti sono scelti dal Ministro dell'università e della ricerca e gli altri dodici sono designati, due ciascuno e nel rispetto del principio della parità di genere, dal Consiglio universitario nazionale, dalla Conferenza dei rettori delle università italiane, dalla Consulta dei presidenti degli enti pubblici di ricerca, dall'European Research Council e dall'Accademia nazionale dei Lincei e, uno ciascuno, dalla European Science Foundation e dal Consiglio nazionale dei ricercatori e dei tecnologi. Il Comitato è regolarmente costituito con almeno dieci componenti”;

CONSIDERATO che, al fine di semplificare le procedure di valutazione dei progetti di ricerca ed attuare ulteriori misure previste dal PNRR nel campo della ricerca, il citato articolo 64 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nel sostituire il richiamato art. 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, istituisce il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca, composto da quindici studiosi, italiani o stranieri, di elevata qualificazione scientifica internazionale, appartenenti ad una pluralità di aree disciplinari, nominati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca;



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

VISTO in particolare il comma 3 dell'articolo 64 del medesimo decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, come convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, secondo cui: *“Il CNVR definisce le proprie regole di organizzazione e funzionamento ed elegge al proprio interno il presidente, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. I dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa per la durata del mandato. L'incarico di componente del CNVR è di durata quinquennale, non rinnovabile. In caso di cessazione di un componente prima della scadenza del proprio mandato, il componente che viene nominato in sostituzione resta in carica per la durata residua del mandato. Il compenso dei componenti del Comitato è stabilito nel decreto di nomina, nel limite previsto dall'articolo 1, comma 551, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”*;

VISTO l'art. 61 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, che istituisce il Fondo italiano per la Scienza, finalizzandolo all'erogazione di sovvenzioni analoghe a quelle del Consiglio europeo della ricerca;

VISTO il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), con riguardo agli articoli 182, paragrafo 1, e 183;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021, che istituisce il Programma quadro di ricerca e innovazione Horizon Europe e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i Regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013;

TENUTO CONTO della Decisione (UE) 2021/764 del Consiglio del 10 maggio 2021, che istituisce il programma specifico di attuazione di Horizon Europe e che abroga la decisione (UE) 2013/743, con particolare riguardo all'art. 8, commi 4 e 5, ed all'Allegato 1, Pilastro I, punto 1 – Consiglio europeo della ricerca;

VISTO il Programma nazionale per la ricerca 2021 – 2027, approvato con Delibera del CIPE n. 74/2020;

VISTO il decreto ministeriale 8 aprile 2019, n. 319 con il quale è stato nominato il Comitato Nazionale dei Garanti per la Ricerca per la durata di un triennio;

VISTI il decreto ministeriale 21 giugno 2019, 551 con il quale sono stati nominati gli ulteriori componenti dell'allora Comitato Nazionale dei Garanti per la Ricerca con la medesima scadenza del richiamato d.m. 319/2019;

VISTO il decreto ministeriale del 30 luglio 2021, n. 1004 con il quale, in attuazione delle richiamate disposizioni, è stato costituito il CNVR nella composizione di un numero pari a otto membri di nuova nomina di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) e di sette membri a in carica alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (1° giugno 2021) di cui all'art. 2, comma 1 lett. b) del medesimo decreto ministeriale 1004/2021;

CONSIDERATO CHE tra i componenti di nuova nomina di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) individuati con il medesimo decreto ministeriale numero 1004 figurano il Prof. Michele Parrinello e la Prof.ssa Luisa Torchia;

VISTE le dimissioni presentate rispettivamente dal Prof. Michele Parrinello in data 14 febbraio 2022 e dalla Prof.ssa Luisa Torchia in data 8 marzo 2022;



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

RITENUTO pertanto di procedere alla sostituzione dei medesimi componenti a decorrere dalla data del presente decreto e sino alla scadenza del mandato dei componenti nominati con decreto ministeriale del 30 luglio 2021, n. 1004, art. 2, comma 1, lett. a);

VISTO il decreto ministeriale del 10 febbraio 2022, n. 227 ed in particolare l'art. 1 comma 1, in forza del quale il mandato dei componenti del CNVR, conferito con decreto ministeriale del 30 luglio 2021, n. 1004 ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b), in scadenza alla data del 7 aprile 2022 è stato prorogato sino alla data del 30 settembre 2022;

CONSIDERATO CHE, anche in ragione delle iniziative previste dal PNRR e delle rilevanti funzioni del CNVR attribuite dalla normativa vigente e, in particolare, dall'articolo 4 del citato d.m. reg. 1004 del 30 luglio 2021, sarà necessario continuare a garantire per i bandi, avvisi e procedure selettive pubblicate o in fase di pubblicazione, il corretto, efficiente e tempestivo espletamento delle attività di valutazione del CNVR senza soluzione di continuità, in quanto indispensabili ai fini dell'erogazione e utilizzo dei conseguenti finanziamenti, nel rispetto dei termini e delle modalità previsti da ciascuna delle predette procedure;

CONSIDERATO PERTANTO CHE l'espletamento delle attività di valutazione dell'attuale composizione del Comitato Nazionale dei Garanti per la Ricerca senza soluzione di continuità dei medesimi componenti risulta indispensabile al fine di garantire la tempestività e continuità dei processi di valutazione previsti nelle rilevanti procedure di selezione richiamate al punto precedente;

CONSIDERATO CHE il CNVR è composto da quindici studiosi, italiani o stranieri, di elevata qualificazione scientifica internazionale, appartenenti a una pluralità di aree disciplinari, nominati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, tra i quali tre componenti sono scelti dal Ministro dell'università e della ricerca e che il Comitato è regolarmente costituito con almeno dieci componenti;

CONSIDERATO CHE per le motivazioni sopraesposte, risulta necessario garantire il corretto e continuativo funzionamento del CNVR, anche in relazione alla complessità delle attività da svolgere in attesa del completamento della procedura di nomina del medesimo Comitato, ai sensi del richiamato dall'art. 64, comma 2, decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;

RITENUTO pertanto, attesa la scadenza al 30 settembre 2022 del mandato dei componenti di cui all'art. 2, comma 1 lett. b) del medesimo decreto ministeriale 1004/2021, di procedere sin da ora, nelle more della procedura di individuazione degli altri componenti, al fine di garantire la richiamata necessaria funzionalità del Comitato, alla nomina dei tre componenti scelti dal Ministro, con decorrenza del mandato dal 1 ottobre 2021 sino alla scadenza del mandato dei componenti nominati con decreto ministeriale del 30 luglio 2021, n. 1004, art. 2, comma 1, lett. a);



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

D E C R E T A

ART.1

1. A decorrere dalla data del presente decreto e sino alla scadenza del mandato conferito con decreto ministeriale numero 1004, art. 2, comma 1, lett. a) sono nominati, in sostituzione del Prof. Michele Parrinello e della Prof.ssa Luisa Torchia, rispettivamente: la Prof.ssa Donatella Marini e il Prof. Marco Perugini.
2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 64, comma 2, decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, ed al fine di garantire continuità alle procedure di valutazione attualmente in capo al Comitato nazionale dei garanti della ricerca, a decorrere dalla data del presente decreto e sino alla scadenza del mandato conferito con decreto ministeriale numero 1004, art. 2, comma 1, lett. a), sono nominati componenti del Comitato nazionale per la valutazione della ricerca scelti dal Ministro il Prof. Piero Baglioni, il Prof. Luciano Raimondo e la Prof.ssa Raffaella Buzzetti.

Il presente decreto sarà inviato agli Organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

IL MINISTRO
prof.ssa Maria Cristina Messa